
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Interesse ad agire: assente se la questione è accademica

L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e son conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.

Tribunale di Bologna, sezione lavoro, ordinanza del 17.4.2014

...omissis...

- ritenuto che il ricorrente difetta di interesse ad agire, necessario per proporre una domanda (art. 100 c.p.c.), per essere il licenziamento impugnato inefficace in quanto dichiaratamente e pacificamente "virtuale" ovvero "condizionato" all'esito positivo della controversia n. 2531/2013, già in corso tra le parti, tesa al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per cui lo stesso diventerebbe ipoteticamente efficace solo se e quando si dovesse verificare la suddetta condizione, con la conseguenza che solo da quella data diventerebbe attuale e concreto l'interesse del lavoratore ed inizierebbe a decorrere il termine per l'impugnazione. Sembra pacifico in giurisprudenza che "l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche" (Cfr. Cass.. Sec. L. 23 dicembre 2009, n. 27151) o "solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire" (Cfr. Cass. Sez. L. 4 maggio 2012, n. 6749);
- considerato che, ritenendosi la domanda inammissibile, giusta richiesta in via preliminare del resistente, non è possibile esaminare le altre richieste delle parti, ivi compresa quella subordinata di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello n. 2531/2013;
- rilevato che concorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero tra la parti, ai sensi dell'art. 92, 2 comma, c.p.c. le spese del giudizio, atteso che è stato il resistente che, con il "licenziamento per giustificato motivo oggettivo, subordinato all'eventuale illegittimità del termine del contratto di lavoro intercorso e all'attuale sussistenza del rapporto" intimato in data; 4.10.2013, a distanza di dieci mesi dalla impugnazione della clausola appositiva di termine nel contratto di lavoro ed in pendenza della controversia suddetta, ad indurre il ricorrente ad effettuare ricorso;

visto l'art. I, n. 49 L. 28 giugno 2012, n. 92;

p.q.m.

dichiara inammissibile la domanda;

compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Bologna, il 17 aprile 2014.

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
